

A

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C./G.C.
N. 24 DEL 24.05.2012
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE

MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE

Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10 – Consultazione popolare

1. Il Comune di Cadoneghe promuove forme di consultazione popolare al fine di acquisire una maggiore conoscenza della realtà sociale, economica e civile della comunità amministrata, o al fine di una migliore partecipazione alle scelte amministrative o di una adeguata valutazione preventiva dell'adesione dei propri interventi ai bisogni della comunità locale.
2. La consultazione può essere promossa dal Consiglio Comunale o dalla Giunta.
3. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi d'opinione da praticarsi mediante questionari o altri mezzi, ivi compresi quelli telematici.
4. Le risultanze della consultazione sono pubblicate all'Albo informatico e sul sito internet del Comune.
5. L'esito della consultazione popolare non è vincolante, ma costituisce orientamento e indirizzo per l'organo che ha promosso la consultazione, che prenderà atto dell'esito della consultazione con apposito provvedimento.
6. Il provvedimento di cui al comma 5 del presente articolo deve essere assunto entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle risultanze della consultazione.

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

Articolo 10-bis – Referendum Consultivo

1. Sono previsti referendum consultivi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, per consentire ai cittadini di esprimere la loro volontà e il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale.
2. Non può essere indetto il referendum consultivo in materia di tributi locali e di tariffe, su provvedimenti amministrativi a contenuto legislativamente vincolato o meramente esecutivi e non può svolgersi su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria nei tre anni precedenti.
3. Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini di Cadoneghe chiamati ad eleggere il Consiglio comunale.
5. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Il regolamento disciplina le modalità e i termini di attuazione della consultazione popolare nonché le forme ed i termini con cui il Sindaco è tenuto a comunicare al Consiglio comunale ed alla cittadinanza l'esito della consultazione popolare.

Il testo dell'art. 11 è modificato come segue:

- il testo del comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Nelle materie di esclusiva competenza del Consiglio Comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, è ammesso il referendum propositivo, per l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme regolamentari ovvero l'adozione di atti di programmazione generale.

- il testo del comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Non è ammesso il referendum propositivo sulle seguenti materie:

- a) lo Statuto Comunale;
- b) il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;
- c) bilanci annuali e pluriennali e relativi allegati, variazioni e ratifiche, rendiconto della gestione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3 bis;
- d) il piano di assetto territoriale, il piano di assetto territoriale intercomunale, il piano degli interventi e relative varianti;
- e) il regolamento edilizio comunale;
- f) istituzione ed ordinamento dei tributi e relative aliquote;
- g) disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- h) la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
- i) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
- j) disposizioni regolamentari che determinino l'applicazione di sanzioni amministrative
- k) piani finanziari.

- dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3bis. Sono ammessi referendum propositivi inerenti il programma triennale delle opere pubbliche, a condizione che:

- a) l'oggetto del referendum riguardi interventi da inserire nella programmazione relativa all'esercizio successivo all'anno di svolgimento della consultazione referendaria;
- b) la proposta referendaria sia compatibile con i vincoli di bilancio e con le vigenti disposizioni in materia di patto di stabilità e di finanza pubblica".

- al comma 4, la locuzione “, atti o questioni” è soppressa.

- il comma 6 è soppresso;

- il testo del comma 8 è sostituito dal seguente:

8. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Il testo dell'art. 12 è modificato come segue:

- il testo del comma 1 è sostituito dal seguente:

1. È ammesso il referendum abrogativo, per eliminare dall'ordinamento comunale, totalmente o parzialmente, deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale a contenuto generale. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo. Non è comunque ammesso il referendum abrogativo inerente deliberazioni che incidono su posizioni giuridiche di terzi individuati o individuabili.

- il testo del comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Non è ammesso il referendum abrogativo sulle seguenti materie:

- a) lo Statuto comunale;
- b) le deliberazioni consiliari inerenti a elezione, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- c) il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
- d) bilanci annuali e pluriennali e relativi allegati, variazioni, e ratifiche ed il rendiconto della gestione;
- e) il piano di assetto territoriale, il piano di assetto territoriale intercomunale, il piano degli interventi e relative varianti;
- f) il regolamento edilizio comunale;
- g) le deliberazioni adottate in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di altre disposizioni di enti sovraordinati;
- h) provvedimenti che abbiano già prodotto effetti economici o rapporti contrattuali con terzi o che abbiano prodotto diritti soggettivi in capo a terzi;
- i) l'istituzione e ordinamento dei tributi e relative aliquote;

- j) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- k) la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
- l) le disposizioni regolamentari che determinino sanzioni amministrative;
- m) i piani finanziari;
- n) il Piano della Protezione civile;
- o) le deliberazioni in materia di contrazione e aperture di credito.
- p) il programma degli incarichi previsto dall'art. 3, comma 55 della legge 24.12.2007, n. 244.

- al comma 7, le parole "o dell'atto o delle disposizioni" sono sostituite dalla locuzione "regolamentari o della deliberazione di Consiglio Comunale".

All'art. 22, comma 1, lett. d) le parole "i piani territoriali ed urbanistici" sono sostituiti dalla locuzione "i piani di assetto territoriale comunale e intercomunale, il piano degli interventi e le relative varianti".

All'art. 31, comma 1 dopo la lettera m) è inserita la seguente:
"n) adotta e approva i piani urbanistici attuativi e le relative varianti".